



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione X - Manifestazioni a premio



Domande frequenti (F.A.Q.) sulla normativa delle manifestazioni a premio

Argomenti generali

[Informazioni generali \(deleghe, associazione\)](#)

[Premi \(natura, modalità di assegnazione, ONLUS, presenza del notaio o funzionario camerale\)](#)

[Cauzione](#)

[Regolamento della manifestazione](#)

[Modalità di svolgimento](#)

[Adempimenti amministrativi](#)

[Esclusioni](#)

[Manifestazioni vietate](#)

[Sanzioni](#)

[Manifestazioni non di competenza del Ministero dello sviluppo economico](#)

[Regime Fiscale](#)

PRECEDENTI AGGIORNAMENTI:

- 19 gennaio 2010
- 24 marzo 2010
- 10 maggio 2010
- 18 maggio 2010
- 26 luglio 2010
- 19 novembre 2012

Informazioni generali

D. - Esiste un albo delle agenzie di promozione/pubblicità delegabili?

R. - Non esiste alcun albo delle agenzie di promozione.

D. - Gli atti di delega che l'impresa rilascia ad un soggetto per lo svolgimento di una o più fasi delle operazioni relative ad una manifestazione a premio deve essere redatta con particolari formalità e deve essere a tempo determinato ?

R. - Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 non prescrive una forma specifica per la redazione di una procura con cui si conferisce delega alla gestione di una o più fasi di una manifestazione a premio. Inoltre l'atto può anche avere periodo indeterminato: in tal caso produrrà i suoi effetti fino a che non intervenga nuova delega. Al Ministero deve essere trasmessa una copia conforme all'originale qualora la Divisione competente ne faccia richiesta.

D. - Qualora una impresa estera intenda organizzare in Italia una manifestazione a premio può, in alternativa all'istituto della rappresentanza fiscale, avvalersi del sistema di identificazione diretta ?

R. - No, in quanto le disposizioni sul sistema di identificazione diretta di cui al decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191 (che ha modificato l'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), possono creare difficoltà per la piena riuscita dell'attività di controllo espletata dal Ministero. Pertanto, quando le imprese intendono svolgere in Italia una manifestazione a premio devono necessariamente avvalersi di un rappresentante fiscale anche se hanno fatto ricorso al sistema di identificazione diretta per le altre attività espletate in Italia.

D. - Quando si configura l'associazione di imprese nelle manifestazioni a premio ?

R. - L'associazione si configura quando due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in base all'oggetto sociale, promuovono la conoscenza di prodotti e/o di servizi e/o di ditte e/o di insegne e/o di marchi e/o la vendita di determinati prodotti e/o di servizi aventi un fine, in tutto o in parte, commerciale. Pertanto, quando un prodotto viene venduto in determinati punti vendita oppure in determinate catene commerciali e non in altri ed i consumatori possono partecipare alla manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali si configura il caso dell'associazione.

Allo stesso modo ricorre la fattispecie quando nella denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica insegna commerciale.

Configurandosi l'associazione, tutti i soggetti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.

D. - Le Camere di Commercio sono legittimate a chiedere alle imprese o ai soggetti delegati tutta la documentazione inerente i concorsi a premio ?

R. - In data 26 giugno 2009 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello sviluppo economico e Unioncamere allo scopo di potenziare l'attività di controllo sulle manifestazioni a premio. A tal fine, le Camere di Commercio competenti per territorio sono legittimate a richiedere alle imprese o ai soggetti delegati, oltre alla documentazione prescritta per gli adempimenti di cui all'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 di cui tratta anche la circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, anche quegli atti che ritengono utile esaminare, sia nella fase di ausilio per la compilazione dei modelli di comunicazione da effettuare ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 sia per coadiuvare il Ministero nell'attività di controllo.

Inoltre, una volta ricevuta autorizzazione del Garante per la privacy, i dati riferiti alle manifestazioni a premio inseriti nel sistema telematico PREMA ON LINE, operativo presso il Ministero, verranno messi a disposizione delle Camere di Commercio, ciò alla luce del succitato Protocollo d'Intesa.

Premi

D. - Come deve essere interpretato il concetto di modico valore al fine di escludere l'iniziativa dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio ?

R. - La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si riferisce alle manifestazioni a premio che conferiscono come premi piccoli omaggi ai consumatori ed il cui valore commerciale sia effettivamente modesto sempre che essi non siano conferiti a seguito dell'acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non siano legati ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.

Quanto alla nozione di *minimo valore* e al suo ambito applicativo va ricordato che ha costituito un riferimento l'esemplificazione contenuta nell'art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore viene assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi simili. Tenuto conto che la normativa risale al 1940, attualmente si ritiene che il valore debba riferirsi ad oggetti privi di caratteristiche di particolare interesse o pregio. Conseguentemente, anche un oggetto che ha il costo di Euro 1,00 potrebbe avere un valore di mercato superiore, come ad esempio una cartolina in quanto firmata da un personaggio famoso.

D. - Quando i premi consistono in viaggi cosa è necessario specificare nel regolamento di svolgimento di una manifestazione a premio ?

R. - Al fine di garantire la piena tutela del cittadino partecipante ad una manifestazione a premio, si ritiene opportuno che il regolamento di svolgimento contenga più informazioni possibili sia in merito alle caratteristiche del viaggio sia in merito alla sua effettiva possibilità di fruizione. Pertanto sarebbe opportuno specificare: periodo di partenza, durata, luogo di destinazione, se sia possibile portare un'altra persona, se esso comprenda vitto (incluse le bevande) e/o alloggio, se siano comprese le stesse per arrivare al luogo di partenza e tornare, le spese di trasporto, le tasse aeroportuali, eventuali servizi annessi. Nel caso in cui tra la data di assegnazione del premio (individuazione del vincitore) e la data di fruizione del viaggio intercorra un lasso di tempo non superiore a trenta giorni, tenuto conto dei tempi burocratici per il disbrigo delle pratiche necessarie ad ottenere i documenti di partenza (visti, documenti di identità, passaporti) e non rendere illusorio il premio vinto, sarebbe anche opportuno, per non incorrere in possibili contenziosi con i vincitori, che i soggetti promotori curino direttamente il rilascio dei documenti. Ciò non costituisce un obbligo per le imprese ma una mera facoltà che la Divisione ritiene di rappresentare alla luce delle segnalazioni pervenute nel tempo.

D. - E' consentita la consegna di un bene mobile registrato nei pubblici registri a prescindere dall'immatricolazione ?

R. - Sì, purchè il bene non transiti nella pubblica via.

D. - Esiste un obbligo temporale entro cui le imprese devono comunicare la vincita ai parte-

cipanti ?

R. - Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 nulla prevede al riguardo. Tuttavia è opportuno scegliere il canale di comunicazione analogo a quello utilizzato come strumento di diffusione della manifestazione a premio. Al fine di assicurare al vincitore l'effettiva ricezione della comunicazione di vincita, qualora nel regolamento sia previsto che essa avvenga tramite telefono, è opportuno specificare che le telefonate siano distribuite nell'arco dell'intera giornata con ripetizione per almeno un congruo numero di giorni anche non consecutivi ma intervallati.

Allo stesso modo, al fine di dare prova di aver provveduto a comunicare le vincite, è opportuno che l'impresa sia in grado di dimostrare di aver effettuato più tentativi telefonici. Ciò non costituisce un obbligo per le imprese ma una mera facoltà che la Divisione ritiene di rappresentare alla luce delle segnalazioni pervenute nel tempo.

D. Siamo una ditta promotrice che intende organizzare un concorso a premio avvalendosi della facoltà di rivalsa. Chiediamo di conoscere le procedure per inviare la dovuta comunicazione dei premi alternativi posti in palio.

R. - Per comunicare, tramite il modello PREMA CO/1, l'elenco dei premi alternativi nel caso di concorsi per i quali il promotore intenda avvalersi della facoltà di rivalsa prevista dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'art. 19, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ci si può avvalere del quadro F – Premi (art. 4) - del modello suddetto, indicando nelle varie caselle le tipologie di premi fra loro alternativi (es.: televisore/lavatrice/frigorifero, etc.) ed indicando, quali relativi importi netti, i costi dei premi di valore maggiore, sui quali andrà calcolata la cauzione prevista dall'art. 7 del suindicato d.P.R. n. 430/2001.

D. - E' possibile prevedere nel regolamento di una manifestazione a premio che il vincitore doni alla ONLUS il suo premio ? In tal caso in che cosa questo deve consistere ?

R. - La donazione del premio alla ONLUS è possibile sempre che il premio rientri nella categoria dei beni di cui all'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, con esclusione di quelli richiamati dalla citata disposizione. E' comunque necessaria una dichiarazione del vincitore (allegando copia di valido documento di identità del sottoscrittore) a mezzo della quale sia espressa la volontà di dare in donazione il proprio premio alla ONLUS preventivamente indicata nel regolamento.

E' necessario che tale eventualità sia specificata in maniera chiara nel regolamento di svolgimento della manifestazione a premio.

D. E' possibile devolvere i premi non ritirati o non assegnati ad una ONLUS diversa da quella indicata nel regolamento di svolgimento del concorso a premio ? E' possibile dare premi diversi da quelli previsti nel regolamento di svolgimento del concorso a premio ? I premi da devolvere possono rientrare nella disponibilità del soggetto promotore in caso di rifiuto da parte della ONLUS ?

R. - E' consentito scegliere una nuova ONLUS, purchè la modifica del regolamento venga trasmessa al Ministero prima del termine del concorso a premio. Qualora invece la ONLUS prescelta venga so-

stituita con un'altra in un momento successivo alla conclusione dell'assegnazione dei premi, nel verbale di chiusura il notaio o funzionario camerale dovrà prendere atto del cambiamento.

Tenuto conto delle finalità perseguite dalle ONLUS, si consente di sostituire i premi con altri aventi almeno lo stesso valore che possano essere ritenuti utili alle esigenze delle medesime ONLUS, ma è assolutamente vietato conferire il denaro.

Nel caso in cui la ONLUS prescelta non accetti i premi non richiesti o non assegnati, il soggetto promotore dovrà necessariamente individuare un'altra ONLUS anche tenendo conto della natura dei premi e degli scopi specificamente perseguiti dall'Organizzazione.

D. – In considerazione della devoluzione dei premi alla ONLUS, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, cosa si intende per premio “non richiesto”, “non assegnato”, “rifiutato” ? Quando i premi consistono in viaggi oppure in biglietti per assistere a spettacoli o eventi sportivi come deve essere considerato l'eventuale loro “non utilizzo” da parte dei vincitori?

Si definisce **non richiesto** il premio per il quale il partecipante che abbia vinto non invii i documenti richiesti per confermare la vincita o non lo ritiri per compiuta giacenza. E' **rifiutato** il premio alla consegna del quale il vincitore dichiara espressamente per iscritto di non accettarlo. Si considera **assegnato** anche se non ritirato il premio il cui costo di acquisto sia sostenuto dal promotore e rimanga a suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore, quali ad esempio viaggio prenotato ma non utilizzato, biglietto per assistere a specifiche partite di calcio o spettacoli non ritirato al botteghino, etc.

Il premio **non è assegnato** quando il vincitore non è correttamente identificato (a causa di dati anagrafici incompleti o non corretti) e/o qualora il numero di partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio.

D. - Sono un notaio invitato spesso a presenziare alle operazioni di chiusura dei concorsi a premi. Chiedo di sapere se per redigere il relativo verbale è stato predisposto un fac-simile che tenga conto delle formalità previste dalla legge notarile.

R. - Premesso che, come già chiarito in altra faq, l'intervento del notaio va formalizzato con atto pubblico, sia esso riferito ad estrazioni intermedie sia alla chiusura della manifestazione, si riporta qui di seguito uno schema di verbale di chiusura dei concorsi a premio adeguato alle formalità previste per tali tipologie di atti dalla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni (tale schema è stato elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato su iniziativa del Ministero) *(N.B. sono state sostituite le denominazioni ormai superate con quelle attualmente vigenti).*

(REPERTORIO N.) (RACCOLTA N.)

VERBALE DI CHIUSURA CONCORSO A PREMI

(esempio – tipo elaborato con la collaborazione dell'Ordine Nazionale del Notariato)

NUMERO IDENTIFICATIVO M.I.S.E. (non obbligatorio).

(REPUBBLICA ITALIANA)

L'anno duemila....., il giorno X del mese di X in X, via X alle ore X

Avanti a me (*Dott. X, Notaio in X con studio in via X iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di X senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia del componente e mia*) **ovvero**

(Funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio di X o suo delegato)

è presente:

X il quale interviene al presente verbale nella sua qualità di X della Ditta: "X", con sede in X, via X, iscritta presso il Registro delle Imprese di X al n. X, Codice Fiscale: X e partita I.V.A. X;

(*comparsante, della cui personale identità io Notaio sono certo, che*) in merito alla manifestazione a premio da essa promossa e denominata X, mi esibisce:

- il/i regolamento/i che qui si allega/no sotto la/e lettera/e "A" ovvero (*trovasi allegato/i sotto la/e lettera/e "X" all'atto del Notaio X di X in data X rep. n. X*);

- il/i verbale/i di assegnazione dei premi redatto/i in datale X dal (Notaio X di X rep. n. X)

ovvero (Funzionario), che in copia qui si allegano sotto la/e lettera/e "X"

e mi richiede di procedere alla stesura del verbale di chiusura della suddetta manifestazione a premio.

Aderendo alla richiesta, io (Notaio) **ovvero** (Funzionario)

PROCEDO

alla stesura del verbale di chiusura della manifestazione a premio.

I premi posti in palio sono stati conferiti secondo le modalità previste nel Regolamento e di seguito riportate:

con estrazione a sorte di n. X premi

(o)

con utilizzo di congegno, macchina, supporto magnetico o altro X (specificare) X di n. X premi;

(o)

per valutazione di giuria o commissione costituita da X di n. X premi;

(o)

altro (**specificare**) di n. X premi;

HO VERIFICATO

- la perizia, effettuata e resa, in data X dal signor X, qualifica X, relativa al meccanismo utilizzato per l'assegnazione dei premi (art. 9, comma 1, D.P.R. 430/2001) che qui si allega sotto la lettera "X";

(o)

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'inserimento di titoli vincenti tra quelli non vincenti, resa in data X dal signor X (specificare la funzione ricoperta, art. 9, comma 2, D.P.R. 430/2001) che qui si allega sotto la lettera "X";

- che in data X è stata prestata cauzione, che il comparsante dichiara commisurata all'effettivo valore dei premi posti in palio, di Euro X (art. 9, comma 3, D.P.R. 430/2001) mediante:

* deposito provvisorio in denaro o titoli (**indicare gli estremi**);

(o)

* fidejussione bancaria (**indicare gli estremi**).

Il rappresentante della Ditta promotrice X del concorso a premio in oggetto, signor X mi consegna l'elenco dei vincitori che qui si allega sotto la lettera "X" ed ATTESTA

- l'effettiva consegna, in data/e X dei premi ai vincitori;

(o)

- la messa a disposizione, in data/e X alla/e Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale (**specificare quale/i X**) dei premi non assegnati e/o non richiesti;

nonché mi consegna il modello CO/2 debitamente compilato che si allega al presente verbale sotto la lettera "X".

(*Il comparsante mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza*)

Copia del presente verbale sarà trasmessa a cura ("del Notaio" **ovvero** "del Funzionario" **ovvero** "della Ditta") al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIX – Manifestazioni a premio.

La stesura del presente verbale e le contestuali operazioni terminano alle ore X

(Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale a mia interpellanza lo ha dichiarato pienamente conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo firma in calce, unitamente agli allegati come per legge.

Consta di X fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su X intere pagine e quanto sin qui della presente X).

N.B.: Le parti in corsivo si applicano al verbale redatto da Notaio".

Si suggerisce comunque al notaio e funzionario camerale, in relazione all'esercizio delle funzioni che ad essi sono demandate, di assumere a verbale la dichiarazione del soggetto delegato a rappresentare il promotore se, relativamente allo specifico concorso a premio, sia a conoscenza di fatti o atti con particolare riguardo ad eventuali contestazioni e/o provvedimenti sanzionatori emessi dal Ministero dello sviluppo economico o da altra Pubblica Autorità.

Le anomalie riscontrate personalmente dal notaio o funzionario camerale andranno invece evidenziate dallo stesso con il processo verbale e descritte approfonditamente con un documento allegato.

D. - Nel concorso a premio, con riguardo a quanto imposto dall'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 circa la presenza del funzionario camerale, c'è possibilità di averne uno delegato da Voi o è obbligatorio un notaio? In caso di estrazioni tramite software come ci si dovrà comportare ?

R. - Ogni fase dell'assegnazione dei premi e, pertanto, ogni estrazione deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della tutela del mercato presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede il soggetto promotore o di un suo delegato.

Nell'ipotesi in cui il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche, la medesima norma dispone che venga acquisita un'apposita perizia, ad opera di un esperto qualificato, a garanzia dell'affidabilità dello strumento utilizzato. Tuttavia la perizia non può costituire prova che il software e tutto il sistema utilizzato abbia correttamente funzionato durante la meccanica del concorso se durante lo stesso risultino anomalie di funzionamento tali da turbare il corretto svolgimento dell'iniziativa premiale.

D. - Come può comportarsi una Camera di Commercio che, per scarso numero di dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di responsabile della tutela del consumatore ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, non è in grado di assicurare la presenza nelle fasi di assegnazione dei premi ?

R. - Fermo restando che il Segretario generale della Camera di Commercio deve attestare la causa di impossibilità ad assicurare la presenza dei suoi dipendenti mediante atto da trasmettere al Ministero, le Camere di Commercio delle province limitrofe potrebbero stipulare una convenzione affinché le funzioni vengano comunque svolte da funzionari camerale. Tuttavia la normativa offre anche la possibilità di rivolgersi ad un soggetto diverso, quale il notaio.

D. Nel regolamento di una manifestazione a premio si deve specificare il valore indicativo dei singoli premi messi in palio: per valore si intende il loro prezzo d'acquisto o il valore cioè il prezzo di mercato che gli si potrebbe attribuire?

R. - Per valore indicativo del premio, così come previsto dall'art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, **deve intendersi il valore orientativo o prevalente di mercato e non il prezzo d'acquisto.**

D. Si chiede di conoscere il valore del premio oggetto della cauzione dovuta.

R. - Nel regolamento della manifestazione, così come disposto dall'art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 va segnalato il *valore indicativo del premio*, individuato, come recita la circolare del 28 marzo 2002, n. 1/AMTC nel *valore orientativo o prevalente di mercato*.

Il medesimo valore, rapportato anche all'epoca di avvio della manifestazione, è, altresì, elemento da indicare sul modello informatico PREMA CO/1 e costituisce il parametro cui fare riferimento per la prestazione della cauzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato d.P.R. n. 430/2001, il valore da assumere quale imponibile della cauzione è il valore indicativo **al lordo di ogni altro onere** ed al netto dell'onere fiscale.

D. - E' possibile per il notaio o il funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente prendere parte alle operazioni di assegnazione dei premi di cui all'art. 9, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ?

R. - L'art. 9, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 prevede che ogni fase di assegnazione dei premi avvenga *alla presenza* di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore. Pertanto la figura di garanzia non può rientrare tra i soggetti che eseguono le operazioni di assegnazione, anche perché la funzione che è loro richiesta dalla legge è quella di verbalizzare ciò che in un determinato momento accade.

D. - Come deve interpretarsi la disposizione contenuta all'art. 9, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ?

R. - La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 secondo cui "*nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata alla presenza di un notaio o del funzionario responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica*" riveste il carattere della generalità, per cui essa è applicabile a tutti i casi in cui, predeterminato il momento dell'individuazione del vincitore, si proceda all'assegnazione dei premi con qualsiasi mezzo (manuale, meccanico, elettronico, con sistemi di telefonia, con software, con modelli matematici, etc..) o valutazione di terzi.

Consegue che la deroga alla disposizione potrà consentirsi, come meglio chiarito in altra faq, solo in presenza di modalità per le quali il premio viene assegnato all'atto della partecipazione attraverso sistemi diversi (*instant win*, di rinvenimento immediato del premio del tipo "cancella e vinci", tramite rete web, etc.) che, per loro stessa natura e, relativamente ai tempi e modi di effettuazione, ne escludono, tout court, la presenza.

D. - Quando deve intervenire il notaio o funzionario camerale per gli adempimenti di cui all'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 qualora la meccanica utilizzata nel concorso a premio sia del tipo *instant win* in presenza di sistemi automatici di individuazione dei vincitori ?

R. - Qualora l'assegnazione dei premi e relativo abbinamento dei vincitori avvenga con modalità casuali quando è utilizzato un sistema (software e/o hardware) che è programmato per assegnare le vincite in un arco temporale definito, al di là dell'esistenza di una perizia tecnica che attesti la non manomettibilità del sistema, il notaio o funzionario camerale può intervenire anche prima del momento finale in cui il pubblico ufficiale certifichi l'elenco dei vincitori. Infatti spetta a quei soggetti verificare la correttezza, in ogni fase, degli adempimenti relativi all'assegnazione dei premi.

Pur tuttavia, riconoscendo che i costi di intervento sono a carico dei soggetti promotori, le Camere di Commercio o i notai dovrebbero ragionevolmente evitare di porre a loro carico oneri finanziari superiori rispetto alle previsioni e limitare gli interventi a quelli configurati effettivamente necessari a verificare la correttezza negli adempimenti posti in essere circa la meccanica dei concorsi.

D. - **Quando la meccanica del concorso a premio è del tipo *rush and win* è possibile prevedere che anche i vincitori, che per primi hanno adempiuto alle condizioni stabilite dal regolamento, possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi ? Inoltre è possibile prevedere che tali ultimi premi abbiano un valore superiore a quelli vinti dalla prima categoria di vincitori ?**

R. - L'art. 2, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 nulla specifica al riguardo. Pertanto è possibile che anche i vincitori che per primi abbiano adempiuto alle condizioni stabilite dal regolamento possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi ed inoltre questi ultimi possono essere di valore superiore a quelli vinti dalla prima categoria di vincitori.

D. – **Si considera concorso a premio, sottoposto alla disciplina del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, l'iniziativa commerciale che promuove la vendita di un prodotto con la promessa di un premio consistente in un bene o servizio, e non nel rimborso del bene acquistato, da corrispondere ad ogni acquirente qualora si verifichi un determinato evento (ad esempio la squadra italiana vinca i Mondiali di calcio) ?**

R. – Sì ed il montepremi dovrà essere calcolato presuntivamente con riferimento al verificarsi dell'evento. Qualora però l'evento favorevole non si realizzi e se il regolamento di svolgimento della manifestazione a premio non prevede ad esempio, in tal caso, un'estrazione finale di almeno un premio anche di natura diversa rispetto a quello promozionato ma il cui valore sia pari al valore presunto del montepremi, dovrà comunque darsi applicazione al disposto di cui all'art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 430/2001, devolvendo l'intero montepremi ad una ONLUS.

D. – **E' possibile prevedere nel regolamento di svolgimento di un concorso a premio che le spese di immatricolazione e l'IPT relative ad un bene mobile registrato (autovettura, scooter, ecc.) siano a carico del soggetto promotore ?**

R. – Sì, ma in tal caso sull'ammontare di tali spese deve essere applicata l'imposta sostitutiva trattandosi di "operazioni non imponibili" ad IVA per le quali deve essere corrisposta l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge numero 449/1997. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con parere prot. n. 2010/16342 del 4 maggio 2010 secondo cui "*Atteso che ai fini della normativa sulle operazioni a premio la circolare richiamata (circolare 24 marzo 1998, n. 89/E), ha considerato in senso ampio la categoria delle "operazioni non imponibili ai fini IVA, si deve ritenere che tra queste possa rientrare ogni spesa sostenuta dal soggetto promotore volta ad accrescere il valore del premio in palio, comprese quella sostenuta per il pagamento di imposte e tasse relative al premio stesso, quale la tassa di immatricolazione e l'ITP per gli autoveicoli*

Cauzione

D. – Qual è il soggetto beneficiario della cauzione ?

- Per le operazioni a premio la cauzione è sempre dovuta e in quale misura ?
- Come si presta?

R. - Il soggetto beneficiario della cauzione, da prestarsi secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è il Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIX - Manifestazioni a premio).

Essa non è dovuta solo quando, nelle operazioni a premio, il premio viene conferito contestualmente all'acquisto del bene (anche nell'ipotesi di sconto).

Resta inteso, pertanto, che l'operatore economico sarà obbligato a prestare cauzione anche se in possesso di beni costituenti premio, prodotti in proprio, acquistati o già detenuti per altro motivo, qualora questi siano conferiti in tempi differenti rispetto all'acquisto.

La cauzione va riferita al valore orientativo o prevalente di mercato del bene o del servizio costituente il premio, e non al valore di costo.

Ove non sia possibile stabilire all'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, la cauzione dovuta va calcolata, per le operazioni a premio, nella misura del 20% dell'importo che presumibilmente si stima verrà conferito.

Per informazioni afferenti la predisposizione della fidejussione si consiglia di rivolgersi direttamente agli istituti bancari o alle compagnie di assicurazione mentre per il versamento in contanti o in titoli occorre rivolgersi alla Banca d'Italia – Sezione di Tesorerie Provinciali dello stato (ora Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze) del luogo ove ha sede il soggetto promotore o il soggetto delegato e allegare alla comunicazione di rito la quietanza, in originale, dell'avvenuto deposito.

La cauzione può anche essere trasmessa, mediante il sistema telematico PREMA ON LINE operativo presso il Ministero, contestualmente agli altri documenti, purchè essi siano digitalizzati e sui files così formati sia apposta la firma digitale. Tuttavia per lo svincolo delle cauzioni prestate mediante deposito occorre attendere le indicazioni che dovrà fornire il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quando il sistema telematico PREMA ON LINE diventerà obbligatorio esso rappresenterà l'unico strumento di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione relativa alle manifestazioni a premio.

D. - Siamo una società promotrice di un concorso a premio.

A garanzia dei premi promessi abbiamo prestato fidejussione, per il tramite di un istituto di credito. In assenza di un provvedimento formale di svincolo da parte del Ministero, l'istituto garante ci richiede la corresponsione del premio per l'annualità successiva alla scadenza. Chiediamo di conoscere se la pretesa è legittima.

R. - Si premette che la cauzione, per il combinato disposto degli articoli 1 e 7 del d.P.R. n. 26 ottobre 2001, n. 430, deve recare una validità non inferiore ad un anno, decorrente dalla conclusione della manifestazione che, per i concorsi, è costituita dalla data ultima per l'individuazione dei vincitori e, per le operazioni a premio, dal termine ultimo per richiedere i premi.

Decorso detto termine di validità senza che il Ministero abbia richiesto l'incameramento della cauzione nei casi previsti essa deve intendersi svincolata.

Per i soli concorsi a premio opera un ulteriore regime di favore: la cauzione si intende svincolata anche prima del più generale termine di scadenza trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione, al

Ministero, del processo verbale di chiusura del concorso a premio di cui all'art. 9, comma 4, del citato decreto.

In conclusione, verificatesi le sopradette condizioni, **anche in assenza di uno specifico provvedimento ministeriale**, si deve intendere decaduta ogni e qualsiasi efficacia della garanzia prestata, per cui nessun'altra pretesa potrà essere avanzata nei confronti del soggetto obbligato, sia dal parte del Ministero che dei soggetti garanti (istituti bancari e compagnie di assicurazione).

D. - Lo svincolo automatico della cauzione, di cui all'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, rilasciata a garanzia dell'effettiva consegna dei premi, decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura, vale sia per le fidejussioni che per i depositi in denaro presso le Tesorerie provinciali dello Stato?

R. - La disposizione si applica solo alle fidejussioni sulle quali sia stata apposta la clausola secondo la quale: *“La presente fideiussione si intende valida ed operante fino al (almeno dodici mesi dalla data di scadenza della manifestazione)..., oppure trascorsi 180 giorni dalla data di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del processo verbale redatto ai sensi del dell'art. 9, comma 4, DPR 26/10/2001, n. 430, da cui risulti la regolare chiusura della manifestazione, termini decorsi i quali e senza che ci sia pervenuta Vs. richiesta di escussione a mezzo raccomandata A/R, sarà da intendersi nulla e priva di efficacia anche senza la materiale restituzione del presente atto”* .

A tal fine, in un'ottica di risparmio dei costi della Pubblica Amministrazione, non possono essere accolte richieste di rilascio anche solo nella forma di lettere di svincolo.

Qualora invece la cauzione sia stata prestata mediante deposito in denaro presso le Tesorerie Provinciali dello Stato (ora Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze) è necessario emettere il provvedimento dirigenziale a cui andrà allegata la quietanza di pagamento rilasciata all'impresa al momento del versamento. Ai fini dello svincolo delle cauzioni è comunque necessario che sia stato trasmesso al Ministero il verbale di chiusura del concorso a premio.

D. - In caso di concorso a premio, qual è il termine ultimo per inviare la documentazione comprovante il pagamento della cauzione a garanzia dei premi promessi?

R. – Ai sensi del decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 5 luglio 2010, concernente la disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, il modello CO/1, il regolamento firmato in originale e la documentazione in originale comprovante l'avvenuto versamento della cauzione **devono essere trasmessi quindici giorni prima della data di inizio** del concorso a premio. Conseguentemente, l'inosservanza di tale termine concretizza una violazione sanzionata ai sensi dell'art. 124, comma 2, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lett. c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

D. - Per richiedere lo svincolo di una cauzione prestata per una operazione a premio quali documenti occorre presentare al Ministero ?

R. - Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 nulla prescrive per le operazioni a premio. Pertanto è sufficiente la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a mezzo della quale il soggetto promotore: *dichiara ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, che l'operazione a premio denominata ".....", che ha avuto svolgimento dal al si è regolarmente conclusa e che tutti i premi sono stati regolarmente consegnati ai vincitori che ne hanno fatto richiesta in tempo utile*". Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Regolamento della manifestazione

D. - In caso di concorso a premio, qual è il termine ultimo per inviare il regolamento del concorso ed eventuali modifiche ?

R. – Ai sensi del decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 5 luglio 2010, concernente la disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, il modello CO/1, il regolamento firmato in originale e la documentazione in originale comprovante l'avvenuto versamento della cauzione **devono essere trasmessi quindici giorni prima della data di inizio** del concorso a premio. Conseguentemente, trasmettere la predetta documentazione in tempo successivo concretizza una violazione sanzionata ai sensi dell'art. 124, comma 2, del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lett. c) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. **Per i concorsi a premio che hanno inizio decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del suindicato decreto interdirigenziale nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2010 e cioè per i concorsi che hanno inizio dal 25 agosto 2010 in poi, l'obbligo di trasmissione si applica dal 10 agosto 2010, in poi in modo che la comunicazione sia comunque antecedente di almeno quindici giorni all'inizio del concorso.**

Le modifiche devono essere trasmesse al Ministero prima che esse esplicino i loro effetti. Solo qualora tali ulteriori comunicazioni siano riferite ad aspetti del concorso o del suo regolamento che **modifichino le caratteristiche sostanziali del concorso**, esse devono essere trasmesse entro i quindici giorni antecedenti alla data in cui esse esplicino effetti. L'inosservanza di tale termine concretizza una violazione sanzionata ai sensi dell'art. 124, comma 2, del regio decreto legge n. 1933/1938 come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lett. c) della legge n. 449/1997.

D. - Siamo uno studio professionale chiamato ad organizzare un concorso di abilità a premi, subordinandolo all'acquisto di prodotti diffusi dalla società promotrice, che prevede l'invio di un elaborato da sottoporre all'esame di una apposita giuria. Si chiede di conoscere il sistema che, nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, possa essere ritenuto ottimale a garanzia dell'anonimato dei concorrenti.

R. - Avvalendosi della consolidata prassi amministrativa, formatasi negli anni in cui vigeva la disciplina sulle manifestazioni a premio regolata dal regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si ritiene che, al fine di garantire l'anonimato, con la maggiore probabilità di riuscita, nelle operazioni di valutazione di elaborati prodotti da destinatari di concorsi di abilità, il sistema più corretto sia quello della doppia busta, in uso anche nei pubblici concorsi. In particolare, il concorrente, predisposto l'elaborato in forma anonima e senza segno alcuno, lo imbusta in un plico, entro cui inserisce una busta

contenente un cartoncino recante le sue generalità. Prima di procedere alla valutazione dell'elaborato, si provvederà alla separazione della busta piccola dalla grande, apponendo su ambedue l'identica numerazione. Effettuata la valutazione, si abbinerà l'elaborato al nominativo rinvenibile nella busta piccola, che dovrà, pertanto, rimanere chiusa fino a quel momento (individuazione del vincitore). Nessun'altra modalità, diversa da quella sopra descritta, sembra, a parere della Divisione, in grado di ottemperare al principio della tutela del pubblico affidamento.

D. La circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC (esplicativa del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) non dispone in ordine alla formalizzazione degli allegati alla comunicazione mod. PREMA CO/1. In particolare si chiede: il regolamento di un concorso a premi va sottoscritto?

R. - Atteso che il regolamento della manifestazione a premio rappresenta l'esplicitazione della promessa al pubblico, di cui agli articoli 1989 e seguenti del codice civile, con la quale il soggetto promotore si obbliga nei confronti del promissario del premio, l'apposizione della sottoscrizione in calce ad esso appare assolutamente necessaria, al fine di vedere attribuita la responsabilità personale sia in ordine all'assolvimento dell'obbligazione che in riferimento agli adempimenti amministrativi previsti dal d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430

Per i concorsi a premio il regolamento, debitamente sottoscritto, deve essere trasmesso in originale al Ministero con la restante documentazione di cui all'art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001. Per le operazioni a premio invece il regolamento, da tenere depositato presso la sede dell'impresa, va redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente incaricato dal Sindaco. Non sono consentite forme alternative di dimostrazione della data certa di stesura del regolamento in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 3, del citato d.P.R. n. 430/2001 parla espressamente di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre la sottoscrizione del regolamento da parte di colui che è obbligato per legge consente al Ministero di verificare la legittimazione del soggetto che ha firmato anche al fine di riscontrare che la persona che ha posto in essere gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia sia quella legittimato ad effettuare la promessa al pubblico.

D. Quali adempimenti sono richiesti sui materiali che pubblicizzano una manifestazione a premio?

R. - Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 il materiale pubblicitario della manifestazione, se non accompagnato dal regolamento, deve riportare, anche nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, informazioni relative al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione e, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio.

In relazione all'adempimento di cui all'art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 (avvenuta comunicazione al Ministero), si chiarisce che sul materiale promozionale **non deve essere riportata alcuna indicazione supplementare o dicitura che l'attesti.**

D. - Il regolamento va compilato su modello apposito?

- Quali sono gli elementi che esso deve contenere?
- Come va messo a disposizione dei destinatari?

R. - Il regolamento va compilato liberamente, non essendo previsto alcun particolare modello. Va precisato che esso deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n.

430 e che quello posto a disposizione dei destinatari deve corrispondere fedelmente a quello inviato al Ministero (per i concorsi) e/o conservato presso il promotore (per le operazioni a premio).

Il regolamento di svolgimento delle operazioni a premio deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di conferire certezza alla data di compilazione, alle modalità di svolgimento e all'effettiva identità del sottoscrittore.

Il regolamento di svolgimento dei concorsi e delle operazioni a premio va reso accessibile e consultabile, senza oneri aggiuntivi per il destinatario dell'iniziativa, non solo nei luoghi ove si concretizza la partecipazione alla manifestazione, ma anche attraverso i media o con materiale promozionale, folder, depliant, etc..

D. - Nei regolamenti di svolgimento delle manifestazioni a premio è possibile deferire la competenza al giudice competente del luogo in cui ha sede il soggetto promotore ?

R. - Nulla prescrive in tal senso il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Tuttavia, al fine di non gravare eccessivamente sul consumatore che ha partecipato all'iniziativa premiale, si ritiene necessario che il giudice competente debba essere quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, in analogia a quanto disposto dall'art. 63 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, per ciò che concerne i contratti negoziati fuori dagli esercizi commerciali.

Modalità di svolgimento

D. - Siamo una società che intende promuovere la vendita dei propri prodotti realizzando un concorso telefonico con vincita immediata. Per identificare e riconoscere le confezioni vendute e quindi, permettere al consumatore di partecipare telefonicamente, abbiamo pensato di stampare un codice gioco numerico, sempre diverso, a vista su ogni confezione. E' corretta questa impostazione?

R. - Il codice gioco che identifica ogni confezione deve sempre essere posizionato **in modo nascosto** e quindi, preferibilmente, all'interno della confezione. E' possibile posizionare il codice all'esterno della confezione ma lo stesso deve essere **coperto** da una verniciatura removibile dal consumatore o da altri accorgimenti quali lembi a strappo, etc..

D. Siamo una società di servizi promozionali e stiamo organizzando, per un nostro cliente, un concorso a premio con vincita immediata via SMS. Il nostro cliente non ha la possibilità di codificare singolarmente le confezioni promozionali dei suoi prodotti e quindi pensiamo di chiedere ai consumatori partecipanti alcuni dati reperibili sullo scontrino di acquisto. Quali sono i dati, reperibili sullo scontrino, che è necessario chiedere al partecipante in questa configurazione di concorso ?

R. - Premessa la necessità di identificare in modo univoco ogni atto di acquisto e l'obbligatorietà di annullare i dati identificativi dello stesso dopo il primo utilizzo, i dati reperibili sullo scontrino richiesti al consumatore devono garantire sempre il rispetto delle regole di identificazione e annullabilità sopra esposte.

In questo senso per la partecipazione al concorso deve, quindi, essere richiesto un dato o un insieme di dati che identifichino lo scontrino utilizzato in modo univoco.

Es: l'importo della spesa sostenuta comprensiva dei decimali, il giorno e l'ora compresi i minuti di emissione dello scontrino, l'indicazione esplicita del prodotto acquistato (cosiddetto "scontrino par-

lante”), il numero di scontrino ed eventualmente il numero di Matricola Fiscale (MF), se il punto vendita è dotato di misuratore fiscale, garantiscono l’assoluta univocità di quello scontrino. Il numero di Matricola Fiscale (MF) presente su ogni scontrino può essere composto da lettere + numeri oppure solo dai numeri. Qualora un concorso preveda la partecipazione mediante telefonata è sufficiente richiedere i soli numeri presenti dopo la sigla MF.

D. - Siamo una società che vorrebbe realizzare un concorso a premio per i propri consumatori con vincita immediata telefonica e tramite Internet. E’ possibile richiedere al partecipante il solo codice a barre EAN presente sulle confezioni quale prova di acquisto ? Ovvero, è possibile richiedere il codice a barre EAN unitamente al numero di telefono del partecipante, annullando l’insieme di dati EAN + numero telefonico dopo la prima partecipazione ?

R. - Nessuna delle due ipotesi menzionate risulta idonea. Il codice a barre EAN non identifica in modo univoco il singolo atto di acquisto di un prodotto. L’associazione del codice a barre EAN al numero di telefono del partecipante è anch’essa non accettabile in quanto l’atto di acquisto deve essere identificato in quanto tale e non collegato alla persona che lo effettua.

D. - Nell’ambito di un concorso a premio realizzato in due fasi del tipo fase 1 con vincita immediata ad esempio “apri e vinci”, “telefona e vinci”, etc. e fase 2 con estrazione finale, è possibile richiedere al consumatore, che non risulti vincente nella fase 1, di inviare una prova o più prove di acquisto ad una casella postale per partecipare all’eventuale estrazione finale -fase 2- unicamente dei premi eventualmente non assegnati nella fase precedente?

R. - Sì, è possibile a patto che venga ben specificato nel regolamento della manifestazione che l’estrazione finale è da considerarsi eventuale, in quanto si tratterebbe solo di una ri-assegnazione dei premi eventualmente non assegnati. In questo senso risulta, pertanto, libera scelta del consumatore se aderire alla seconda fase dell’iniziativa che potrebbe non assegnare alcun premio.

D. - Siamo una società che si occupa di promozioni pubblicitarie e stiamo ipotizzando la realizzazione di un concorso a premio con vincita immediata nel quale il consumatore risultato vincente deve chiamare un numero a tariffa agevolata (del tipo 166/199/899) per scegliere il modello del premio vinto (il premio in palio può essere scelto tra vari tipi e colori) e ricevere le informazioni su come ottenerlo. E’ possibile utilizzare un numero a tariffa agevolata per gestire l’assistenza post – vincita di un consumatore ?

R. - Ribadito che al partecipante non vanno, di regola, addebitati costi che non siano quelli relativi all’acquisto del prodotto o del servizio che si vuole promuovere, salvaguardando quindi il principio della gratuità di cui all’art 1, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, appare evidente che ad un consumatore risultato vincitore nell’ambito di un concorso a premio non deve essere richiesta alcuna ulteriore operazione con costo a suo carico per scegliere e/o ottenere il premio vinto.

D. - Come ci si deve comportare nel caso in cui i tagliandi del tipo “gratta e vinci” prodotti in un concorso a premio dovessero risultare insufficienti e, quindi, non conferibili fino al termine finale previsto?

R. - Relativamente al periodo di tempo ancora utile dovranno essere prodotti ulteriori tagliandi vincenti e non vincenti nelle proporzioni determinate preventivamente allo svolgimento del concorso, recanti premi di valore e natura analoghi.

Anche in questa occasione occorrerà procedere al preventivo mescolamento di tutti i titoli vincenti e non, redigendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 9, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

La cauzione già prestata andrà pertanto integrata proporzionalmente.

D. - Quando si configura la meccanica del tipo *instant win* in presenza di sistemi automatici di individuazione dei vincitori ?

R. - Un concorso a premio si svolge con modalità a rinvenimento casuale quando è utilizzato un sistema (software e/o hardware) che è programmato per assegnare le vincite in un arco temporale definito nel senso che il cittadino consumatore che partecipa al concorso immettendo i dati richiesti tramite telefono, sms o Internet viene a conoscenza della vincita nell'attimo in cui il sistema lo individua come vincitore.

Al contrario, tutte le volte in cui i dati sono inseriti dai partecipanti ma vengono elaborati ai fini di una graduatoria o di una estrazione la cui formazione avviene ad opera del software in un momento anche non predeterminato, in tal caso la meccanica del concorso a premio in presenza di sistemi automatici di individuazione dei vincitori non è di tipo *instant win*.

D. - Configura una disparità di trattamento per i consumatori la scelta di una impresa di voler utilizzare Internet come unico canale di comunicazione di una manifestazione a premio ?

R. - No, in quanto rientra nelle strategie di marketing di una impresa scegliere attraverso quali canali svolgere l'iniziativa premiale. Tuttavia, in tal caso è necessario che l'impresa utilizzi lo stesso strumento per comunicare le vincite, salva la possibilità di prevedere ulteriori mezzi di comunicazione.

Adempimenti amministrativi

D. Siamo una società di servizi chiamata spesso a svolgere le funzioni di soggetto delegato nell'organizzazione di manifestazioni a premio. Chiediamo un chiarimento in merito alla tempestività della presentazione al Ministero della documentazione relativa allo svolgimento di un concorso a premio (mod. CO/1, regolamento e documento di cauzione), considerato che l'art. 10, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 dispone che i promotori dei concorsi a premio ... *ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo...*

Ciò appare meglio specificato dal punto 9.1, comma 3, della circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, secondo il quale: *“È consentito ... svolgere un concorso a premio dopo l'invio della prescritta comunicazione, nulla disponendo la norma in ordine ai tempi intercorrenti tra il suo invio e l'inizio della manifestazione”*.

Diversamente, nelle Istruzioni per la compilazione dei modelli, allegate alla circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, dove al punto 3.4 Termini di presentazione si legge *“Il modello ... e la documentazione allegata ...dovranno pervenire al MAP prima dell'inizio della manifestazione.”*

R. – Sia l'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sia la circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC sia le Istruzioni per la compilazione dei modelli devono intendersi superati dall'entrata in vigore del

decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 5 luglio 2010, concernente la disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo cui il modello di comunicazione, il regolamento di svolgimento del concorso a premio e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione devono essere trasmessi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIX – Manifestazione a premio **quindici giorni precedenti alla data di inizio del concorso a premio.**

D. - Predisposti gli adempimenti amministrativi, sono determinati i tempi per poter dare inizio ad una manifestazione a premio?

R. – Sia l'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sia la circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC sia le Istruzioni per la compilazione dei modelli devono intendersi superati dall'entrata in vigore del decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 5 luglio 2010, concernente la disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo cui il modello di comunicazione, il regolamento di svolgimento del concorso a premio e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione devono essere trasmessi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIX – Manifestazione a premio **quindici giorni precedenti alla data di inizio del concorso a premio.**

Per quanto riguarda le operazioni a premio è necessario che l'autentica della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del regolamento ed il deposito della stessa presso la sede dell'impresa avvengano anteriormente alla data di inizio dell'iniziativa premiale. Poiché nulla prescrive il decreto attuativo, gli adempimenti possono avvenire entro il giorno precedente a quello in cui ha inizio la manifestazione.

D. – Considerato che il decreto interdirigenziale n. 2010/19313/giochi/LTT del 5 luglio 2010 prescrive che la documentazione relativa ad un concorso a premio sia trasmessa al Ministero nei quindici giorni precedenti alla data di inizio della manifestazione, il silenzio dell'Amministrazione equivale a silenzio-assenso?

R. – No, in quanto il regime autorizzatorio è stato abrogato dall'art. 19, comma 4 lett. b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha introdotto l'istituto della comunicazione. Trattandosi di legge delega non è consentito agli atti normativi emanati sulla base della suddetta legge travalicare i limiti da essa posti. Pertanto il Ministero potrà esercitare l'attività di controllo in qualsiasi momento, anche successivo alla data di inizio del concorso a premio.

D - Attraverso quali canali è possibile effettuare comunicazione dei concorsi a premio e trasmissione del modello OP/1 comprovante il versamento della cauzione ?

R – L'impresa o il soggetto delegato possono effettuare tali adempimenti esclusivamente tramite il servizio telematico Prema on – line accessibile dall'indirizzo Internet www.impresa.gov.it a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale.

In caso di utilizzo di altri canali di comunicazione l'impresa o il soggetto delegato risulteranno inadempienti per violazione dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 sanzionata ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 124 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 come in ultimo sostituito dall'art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Qualora il servizio telematico sia inattivo le comunicazioni possono pervenire mediante posta elettronica, all'indirizzo m.premio@mise.gov.it, purchè i documenti siano in firma digitale. L'inattività del servizio deve risultare da apposita informazione attestata dal sistema telematico.

D. - Sono una ditta promotrice che ha effettuato un concorso a premio e, per l'estrazione dei premi, il notaio che presiedeva ex art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ha stilato un regolare verbale di estrazione che dovrà poi essere registrato. Procedura che sarà ripetuta anche per il verbale di chiusura. Si chiede: sono obbligatorie le suddette registrazioni?

R. - La questione è stata oggetto di richiesta di specifico parere al Consiglio Nazionale del Notariato che, con le note n. 3219 del 22 novembre 2002 e n. 11695 del 5 febbraio 2003, ha specificato che sono soggette a registrazione, ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, sia il verbale di constatazione (leggasi di assegnazione) sia il verbale di chiusura del concorso a premi di cui all'art. 9, comma 4, del citato d.P.R. n. 430/2001.

D. Siamo una ditta promotrice di un concorso a premio che ha deciso di avvalersi dell'intervento dell'addetto della Camera di Commercio competente per territorio quale garante della fede pubblica in occasione dell'assegnazione dei premi. Al momento della nostra richiesta il funzionario subordina l'intervento all'esibizione della nota con cui il Ministero avrebbe comunicato il codice identificativo assegnato al concorso e di cui, al momento, non siamo ancora in possesso. Chiediamo di conoscere quale valore debba attribuirsi a detto codice e se la sua comunicazione sia necessaria per poter procedere alle suddette attività.

R. - Il codice identificativo è un **banale numero d'ordine** attribuito dal Ministero (punto 12 della circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC) alle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni a premio, all'atto della loro assunzione in carico, ai soli fini di una migliore gestione della loro rintracciabilità per il conseguente disbrigo della relativa pratica. Lo stesso **non possiede** dunque alcuna diversa funzione: **né di preventiva o susseguente autorizzazione** allo svolgimento dell'iniziativa **né di un giudizio di regolarità** della medesima.

Premesso quanto sopra, non essendone stabilito il modo, la comunicazione del codice può essere effettuata con i mezzi ritenuti, all'occorrenza, più pratici e **la non tempestività o l'omessa** sua comunicazione da parte del Ministero **non può**, in ogni caso, **considerarsi impedimento** all'espletamento delle operazioni (modifiche, integrazioni, verbali, etc.) necessarie al corretto svolgimento delle relative manifestazioni.

Pertanto, il funzionario invitato a presenziare alle fasi conclusive dei concorsi a premio non può esimersi dal proprio intervento in assenza della comunicazione di che trattasi.

Le eventuali difficoltà di carattere tecnico (non consolidamento dei files dei diversi modelli PRE-MA) possono essere ovviate con la compilazione manuale dei modelli da utilizzare.

D. Dovendo organizzare una manifestazione a premio, vorrei sapere come contattare l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

R. - Premesso che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 26 ottobre 2001, n. 430, la devoluzione dei premi alle ONLUS va effettuata per i soli concorsi, si precisa che l'Agenzia è ubicata in Milano, Via Dogana, 4.

D. - Il mod. CO/2 può essere redatto in tempi diversi rispetto al verbale di chiusura ?

R. - Le operazioni di chiusura dei concorsi a premio sono disciplinate dall'art. 9 del d.P.R. n. 26 ottobre 2001, 430. In particolare, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio redige apposito **processo verbale** contenente tutte le operazioni relative all'individuazione dei vincitori, all'effettiva assegnazione dei premi o alla eventuale devoluzione dei stessi alle ONLUS.

Il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso è redatto secondo lo schema di cui al mod. **CO/PV** e trasmesso unitamente alla scheda informativa (mod. CO/2) al Ministero (v. circolare del 28 marzo 2002, n. 1 AMTC).

Di fatto, il modello CO/2 riproduce i dati identificativi del concorso nonché le notizie relative ai premi in una scheda informativa che costituisce un **unico documento** con il processo verbale, mod. CO/PV. Il mod. CO/2 in versione cartacea prevede la firma congiunta del notaio o funzionario camerale e del rappresentante dell'impresa. Pertanto la sua compilazione deve effettuarsi in **concomitanza** con il processo verbale.

L'utilizzo del sistema telematico PREMA ON LINE, per la trasmissione al Ministero di tutta la documentazione inerente il concorso a premio, comporta il superamento dell'adempimento della contestualità nella redazione dei suindicati atti e la trasmissione del documento CO/PV in forma digitale (file originario firmato digitalmente dal promotore e dal notaio/funzionario camerale, oppure documento cartaceo digitalizzato e firmato digitalmente dal promotore). Il verbale di chiusura dovrà essere comunque trasmesso come file allegato nell'apposita sezione al form CO/2.

D. - Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione relativa ad una manifestazione a premio conclusa ?

R. - Il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 nulla stabilisce al riguardo. Pertanto, gli atti amministrativi dovranno essere conservati fino a che i vincitori possono far valere i loro diritti di fronte ad un giudice, oppure fino all'esito di procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi attivati a seguito di azioni legali. Invece, gli atti di carattere fiscale dovranno essere lasciati a disposizione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo in cui sono considerate effettuate le prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA o dell'imposta sostitutiva, oppure fino alla definizione dell'eventuale accertamento.

Esclusioni

D. – Qualora un'impresa produttrice/distributrice di uno o più beni prometta all'acquirente il rimborso totale o parziale dell'importo pagato mediante corresponsione di un assegno o versamento della somma sul conto corrente indicato dal medesimo consumatore, l'iniziativa deve essere configurata un'operazione a premio sottoposta alla disciplina del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ?

R. – No, trattandosi di uno sconto assimilabile a quello praticato contestualmente all'acquisto, escluso ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 430/2001. Infatti con recentissima risoluzione n. 147/E del 10 aprile 2008 la stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha fiscalmente dato la possibilità di riconoscere a favore del consumatore finale, successivamente all'acquisto di un determinato prodotto, il diritto al rimborso di una somma di denaro, consentendo al rivenditore di emettere fiscalmente una nota di variazione, confermando pertanto l'orientamento precedente maturato ed espresso con la circolare 11 dicembre 1997, n. 311/E.

D. Siamo l'azienda Servizi del Comune di XXX, per conto del quale svolgiamo il servizio di gestione dei rifiuti. Stiamo organizzando una manifestazione a premio denominata "XXXX" per la raccolta della carta. Durante il periodo intendiamo dare dei premi del valore massimo di XXX a coloro che conferiranno determinati quantitativi di carta. Vorremmo sapere se detta manifestazione rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ?

R. - Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di *"favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali"*. Da quanto sopra discende che per l'assoggettabilità alla disciplina di cui al d.P.R. n. 430/2001 nell'oggetto sociale dell'attività svolta deve essere prevista la produzione o la commercializzazione di prodotti o attività intese ad incentivare la conoscenza del marchio, dell'insegna, dei servizi, etc., di una ditta. Pertanto, si ritiene non assoggettabile alla disciplina l'iniziativa intesa a sensibilizzare l'utenza all'utilizzo della raccolta differenziata di rifiuti se questa non presenta aspetti, nemmeno in parte, di incentivazione commerciale o d'immagine, che si concretizzi in pubblicità, diretta o indiretta, di prodotti, servizi o marchi commerciali.

D. Sono il responsabile della programmazione di un'emittente radiofonica che è solita proporre ai propri ascoltatori giochi di bravura e/o di abilità strutturati sotto forma di concorso a premio. Vorrei sapere se e quando dette iniziative possono essere considerate escluse dagli obblighi previsti per le manifestazioni a premio.

R. - L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 individua le iniziative premiali che, per le modalità di svolgimento, non si considerano concorsi e operazioni a premio. In particolare, il comma 1, lettera b), così come integrato dall'art. 7, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112 considera escluse dal novero dei concorsi e delle operazioni a premio le manifestazioni promosse da emittenti radio per le quali l'assegnazione di premi avviene, oltreché nei confronti di spettatori presenti nei luoghi ove esse si svolgono, anche nei confronti di *"ascoltatori che intervengono ad esse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza"*.

Rimane assoggettabile alle disposizioni del citato decreto ogni altra iniziativa che, attraverso l'emittente, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese.

D. - Come configurare le iniziative delle emittenti radiofoniche che promuovono un concorso a premio prevedendo la possibilità di presentare un'opera di ingegno (musica, recitazione, informazione, etc.) in modo che quella più votata abbia diritto ad essere inserita nella programmazione radiofonica o ad un altro premio ?

R. - Solo ai fini delle manifestazioni a premio, l'opera di ingegno può essere considerata opera nel caso in cui coloro che la presentano risultano iscritti alla SIAE. L'eventuale pagamento dei diritti di autore e/o di riproduzione all'autore rappresenterebbe il corrispettivo dell'opera prestata. In tal caso l'iniziativa può essere fatta rientrare nell'esclusione di cui alla lett. a) comma 1 dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Nel caso in cui l'emittente radiofonica ponga come premio la mera programmazione dell'opera non remunerata dall'emittente e coloro che la presentano non sono iscritti alla SIAE, l'orientamento maturato è quello secondo cui non si tratterebbe di manifestazione a premio poiché la programmazione dell'opera non sarebbe suscettibile di valutazione economica (cfr. art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001).

Se invece il premio consiste in un bene diverso da quelli sopra indicati allora l'iniziativa va considerata una manifestazione a premio per la quale trova applicazione la normativa in materia.

Manifestazioni vietate

D. Un'iniziativa commerciale, che preveda un contributo, per la consegna di un bene conferito come premio, superiore al 75% del suo costo, ha i requisiti per essere configurata una manifestazione a premio oppure trattasi di fattispecie "sconto"?

R. - L'ipotesi descritta rientra appieno nella fattispecie di operazione a premio assoggettata alle disposizioni di cui al d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, tenendo comunque presente che la richiesta di un contributo superiore alla percentuale stabilita dall'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 430/2001 concretizza una manifestazione vietata ai sensi del successivo art. 8, lett. e), cui è applicabile la sanzione di cui all'art. 124 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, come sostituito: dall'art. 19, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

D. – Qual è il regime sanzionatorio applicabile per le manifestazioni a premio di cui è stato dichiarato vietato lo svolgimento ?

R. – Si applica la sanzione pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila. Se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della sanzione, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo.

La sanzione è raddoppiata quando le manifestazioni a premio siano continuate nel caso in cui sia stato vietato lo svolgimento.

D – I rivenditori dei beni e servizi promozionati che hanno partecipato all’attività distributiva di materiale di concorsi ed operazioni a premio dichiarati vietati sono sanzionabili ?

R. - L’art. 5, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 è stato ormai superato dalla nuova disciplina di cui all’art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2009, n. 77. Si evidenzia che la citata disposizione fa riferimento ad una partecipazione che avvenga “*in qualunque modo*”.

Sanzioni

D. Avendo ricevuto il processo verbale di irrogazione di sanzione relativa ad una manifestazione a premio vorrei conoscere come va compilato il Mod. F23 per il relativo pagamento.

R. - A scopo esemplificativo si allega un fac-simile di Mod. F23 con indicate (in rosso), nei riquadri che interessano, le modalità di compilazione.



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Ente presso cui si effettua il pagamento

2. DELEGA IRREVOCABILE A

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

AGENZIA/UFFI _____ PROV. _____
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3 NUMERO DI _____

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____
Generalità del promotore e/o del legale rappresentante

SESSO (M o F) _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/ SEDE SOCIALE _____ PROV. _____ CODICE FISCALE _____
Codice fiscale

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____ NOME _____ DATA DI NASCITA _____

SESSO (M o F) _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/ SEDE SOCIALE _____ PROV. _____ CODICE FISCALE _____

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE **L A E** _____ 7. COD. TERRITORIALE (*) _____ 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE **S Z** _____ 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
Anno **2004** Numero **numero del processo verbale**

11. CODICE TRIBUTO **6 9 6 T** 12. DESCRIZIONE (*) **Sanzioni per le violazioni di cui al DPR 26 ottobre 2001, n. 430** 13. IMPORTO **importo totale della sanzione** 14. COD. DESTINATARIO _____
Totale sanzione
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)				
DATA			CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB / SPORTELLO

FIRMA
Firma (e timbro se possibile)

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. _____ Cod. ABI _____ CAB _____
firma _____

MOD. F 23 - 2002 EURO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

Manifestazioni a premio non di competenza del Ministero dello sviluppo economico

D. Chiedo informazioni relativamente alle procedure autorizzative, tempistiche, etc., delle manifestazioni di sorte locali.

R. - L'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 indica nel Ministero dello sviluppo economico il soggetto cui compete esclusivamente il controllo sulle manifestazioni a premio. L'art. 14 del medesimo decreto attribuisce, invece, il controllo sulle manifestazioni di sorte locali aventi le caratteristiche di cui all'art. 13 del citato decreto alle Prefetture, ai Comuni e all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, cui, pertanto, occorre rivolgersi per le relative informazioni.

Regime fiscale delle manifestazioni a premio

N.B. I quesiti aventi riflessi fiscali devono essere proposti all'Agenzia delle Entrate e/o ai suoi diversi uffici competenti, in via esclusiva, della materia.

D. - Quali sono gli adempimenti di natura fiscale cui sono tenuti i promotori di manifestazioni a premio ?

R. - Il regime fiscale applicabile alle manifestazioni a premio è disciplinato dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

D. Sono il titolare di un'agenzia di promozione che è soggetto delegato a rappresentare un'azienda nello svolgimento di una manifestazione a premi. Vorrei conoscere se, tra gli altri adempimenti, l'agenzia possa anche assolvere agli obblighi di natura tributaria collegati al conferimento dei premi.

R. - Sulla questione l'Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare n. 32/E del 12 aprile 2002 cui si rimanda.

D. Vorrei conoscere da quale valore è costituita la base imponibile per l'applicazione della ritenuta Iperf (art. 30 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600) nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura.

R. - Si rimanda, al riguardo, alla risoluzione n. 54 del 26 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate.

D. Sono un dipendente di un istituto bancario che ha partecipato ad un operazione a premio promossa da un azienda terza che promette un premio a coloro che le procurano nuovi sottoscrittori di propri prodotti finanziari.

Qual e il regime fiscale applicabile sui premi conferiti da questo soggetto terzo diverso dal mio datore di lavoro?

R. - La problematica è stata oggetto della risoluzione n. 101 del 27 luglio 2005 dell'Agenzia delle Entrate cui si rimanda.

